

**Procedura telematica negoziata,
ai sensi dell'art. 50, co. 1. lett. e) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.,
per l'affidamento del servizio di locazione senza conducente
full service di n. 5 autocompattatori con carico posteriore n. 3 assi
occorrenti ad APM Azienda Pluriservizi Monterotondo
per l'espletamento del servizio di igiene urbana
nel Comune di Monterotondo, suddivisa in lotti,
mediante Richiesta di Offerta sul MePA
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo**

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Articolo 1 - Oggetto del servizio

Costituisce oggetto della presente procedura il servizio di locazione senza conducente full service di n. 5 autocompattatori con carico posteriore n. 3 assi, per trasporto specifico occorrenti ad APM Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), per l'espletamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Monterotondo, suddiviso in n. 5 lotti funzionali, come sotto specificato:

- Lotto n. 1, n. 1 automezzo carico posteriore n. 3 assi;
- Lotto n. 2, n. 1 automezzo carico posteriore n. 3 assi;
- Lotto n. 3, n. 1 automezzo carico posteriore n. 3 assi;
- Lotto n. 4, n. 1 automezzo carico posteriore n. 3 assi;
- Lotto n. 5, n. 1 automezzo carico posteriore n. 3 assi.

Art. 2 - Requisiti e caratteristiche minime

L'autocompattatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti

- perfetto stato di efficienza funzionale, meccanica e idraulica
- marcatura CE
- prima immatricolazione non antecedente al 1° gennaio 2021
- almeno Euro 5
- attestazione dell'avvenuta revisione periodica con esito positivo da parte della MCTC
- omologazione alla circolazione su strada come automezzo per trasporto specifico

L'autocompattatore dovrà inoltre essere in possesso delle seguenti caratteristiche minime

Specifiche tecniche

- autocarro 3 assi per la raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani con attrezzatura di compattazione dei rifiuti con caricamento posteriore con voltacassonetti
- voltacassonetti con attacco DIN per contenitori da lt 660 fino a lt 1100, conforme alla normativa vigente
- portata utile legale minima: kg 10.500
- cassone rifiuti minimo: mc 20
- attrezzatura di compattazione a tenuta stagna munita di vasca di recupero percolato
- cronotachigrafo digitale
- avvisatore di retromarcia
- limitatore di velocità
- airbag lato guida
- dispositivo controllo sovraccarico
- pedane posteriori a norma

Attrezzatura

- telecamera posteriore
- dispositivo di sicurezza atto ad impedire l'azionamento/disinserimento della presa di forza qualora non sia premuto il pedale della frizione
- dispositivi di protezione fanaleria posteriore
- fari rotanti a luce gialla

Dispositivi di sicurezza

- pulsante “rescue” su pulsantiere posteriori
- pulsanti di emergenza su tutte le pulsantiere
- adesivi di richiamo alla sicurezza
- cicalino retromarcia
- impianto audio-video per visualizzare zona posteriore veicolo
- valvole di blocco su cilindri
- puntoni di sicurezza sulla portella per fasi manutentive
- valvole limitatrici di pressione su impianto idraulico

Pedane posteriori

- conformi alla norma CE nonché alle disposizioni previste dalla Direttiva Macchine, dotati di mancorrenti con antiscivolo
- fanaleria posteriore ripetuta per essere visibile anche con operatori in piedi
- limitatore di velocità 30 km/h con operatore presente su pedana
- fermo retromarcia con operatore presente su pedana
- compattazione impedita con operatore presente su pedana
- indicatore luminoso in cabina di operatore presente su pedana
- applicazione di “battitesta” sui fianchi della portella e protezione ad assorbimento d’urti sulle parti che possono comportare interferenze con gli operatori
- avvisatore acustico in cabina comandato da pulsante facilmente raggiungibile dall’operatore in pedana
- omologate a norma di legge per il trasporto di n. 2 operatori realizzate in ossequio alle disposizioni della norma UNI EN 1501-01
- sistema di riduzione/limitazione di velocità di trasferimento

Ulteriori dotazioni

- guida a sinistra
- n. 3 posti in cabina omologati
- aria condizionata e/o climatizzatore
- sedile di guida pneumatico a norma di legge -D. Lgs. 81/2008-, con cinture di sicurezza e poggiatesta
- triangolo e cuneo fermaruota
- dispositivo di localizzazione satellitare (GPS)
- estintore.

L’autocompattatore dovrà essere fornito con pneumatici nuovi. L’aggiudicatario dovrà provvedere a montare sull’automezzo pneumatici invernali ed estivi (custoditi a proprie cura e spese) ovvero, in alternativa, a dotare lo stesso di catene antineve.

L’autocompattatore dovrà essere compatibile in fase di accoppiamento con gli automezzi costipatori che APM si riserva di comunicare in tempo utile per la formulazione dell’offerta.

L’autocompattatore dovrà rispondere con riferimento ad ogni e qualsiasi componente dello stesso, nulla escluso, a tutte le normative di sicurezza vigenti in materia di Codice della Strada e di cui al D. Lgs. 81/2008. In tal senso APM si riterrà sollevata da qualsiasi responsabilità riguardo ad eventuali danni a persone o cose derivanti da non conformità dell’automezzo.

Sull’autocompattatore sarà vietata l’apposizione di marchi, scritte, insegne (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo “Noleggiami”), ad eccezione del nome e della marca del produttore. Ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”, sarà comunque vietato l’utilizzo di scritte o insegne luminose.

Sull'autocompattatore dovrà essere inoltre prevista l'apposizione, a cura dell'aggiudicatario, del logo APM di dimensione tale da garantire sufficiente visibilità e secondo le caratteristiche fornite da APM.

Art. 3 - Importo a base d'asta

L'importo a base d'asta del singolo lotto, per l'intera durata contrattuale, viene stimato come sottoindicato:

- Lotto n. 1: € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) oltre IVA;
- Lotto n. 2: € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) oltre IVA;
- Lotto n. 3: € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) oltre IVA;
- Lotto n. 4: € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) oltre IVA;
- Lotto n. 5: € 29.400,00 (ventinovemilaquattrocento/00) oltre IVA;

per un importo complessivo pari ad € 147.000,00 (centoquarantasettemila/00) oltre IVA.

Art. 4 - Durata

La durata del contratto viene fissata in mesi 7 decorrenti dal 1° giugno 2026.

Art. 5 - Corrispettivo

Il corrispettivo, fissato con canone mensile posticipato, deve intendersi "Full Service" comprensivo di:

- noleggio senza conducente;
- chilometraggio illimitato;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, come dettagliata al successivo art. 6;
- consegna sul luogo di utilizzo (autoparco APM, Via Marzabotto snc, 00015 Monterotondo, Roma);
- ritiro al termine del periodo di validità contrattuale franco autoparco APM;
- tassa di proprietà;
- copertura assicurativa di responsabilità civile con formula kasko, furto e incendio, eventi atmosferici e socio-politici (compresi atti vandalici e grandine) e garanzia cristalli. Non dovrà essere introdotta a carico di APM alcuna franchigia per nessuna copertura assicurativa;
- copertura assicurativa conducente;
- lavaggio periodico ogni 15 (quindici) giorni o con frequenza superiore se offerta dal concorrente;
- ingrassaggio periodico ogni 15 (quindici) giorni;
- pronto intervento in ambito comunale e presso gli impianti di conferimento (a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo, impianto Ecologia Viterbo, Strada Provinciale Teverina km 7.630);
- eventuali pratiche ACI, P.R.A., notarili e qualsiasi altra spesa necessaria, compresa quella di registrazione del contratto di usufrutto oneroso, di cui al successivo art. 19;
- ogni altra prestazione e/o adempimento amministrativo necessaria a garantire la piena funzionalità operativa.

La movimentazione del compattatore per attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria nonché di lavaggio, sanificazione e ingrassaggio:

- se l'officina è situata all'interno del territorio comunale di Monterotondo, sarà effettuata da APM;
- se l'officina è situata all'esterno del territorio comunale di Monterotondo, sarà effettuata dall'aggiudicatario. Sarà facoltà di APM effettuare la movimentazione applicando una decurtazione pari ad € 70,00 (settanta/00) per singolo viaggio, comprensivo dell'andata e del ritorno, dal corrispettivo mensile;
- sarà comunque a carico dell'aggiudicatario in caso sia necessario rimuovere l'autocompattatore con autogru o a mezzo di soccorso stradale, fatto salvo il successivo accertamento circa le cause da definirsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi

successivi all'intervento.

Art. 6 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

Il servizio di manutenzione, a carico dell'aggiudicatario, comprende le seguenti prestazioni:

manutenzione ordinaria: tutte le operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Sono inoltre ricomprese nella manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri, olio idraulico, olio motore, liquidi, ecc.);

manutenzione straordinaria: tutte le operazioni necessarie a sostituire parti o componenti usurati anormalmente, difettosi o guasti e non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo atto all'uso (es. rifacimento della frizione, valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, ecc.); soccorso stradale; sostituzione e rabbocchi oli, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza dell'automezzo, con la sola esclusione del carburante; riparazione e sostituzione di pneumatici usurati in base alle percorrenze di ogni veicolo e secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura e convergenza; preparazione meccanica dell'automezzo per l'invio alla revisione annuale in ottemperanza alla normativa vigente in materia; gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche degli automezzi (vigente Codice della Strada).

Per manutenzione ordinaria e straordinaria deve intendersi pertanto ogni intervento necessario al corretto e costante funzionamento dell'autocompattatore in uso, ad eccezione esclusivamente del carburante e additivo per il carburante.

Non potrà essere addebitato né costituire oggetto di fatturazione a carico di APM il costo di riparazioni e/o soccorso stradale senza previo contraddittorio in forma scritta tra le parti -da definirsi entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi all'avvenuta riparazione- all'esito del quale venga riconosciuta la responsabilità del danno in capo ad APM. In presenza di eventuali fatture emesse dall'aggiudicatario in difformità a quanto suindicato, APM procederà a richiedere nota di credito.

Il soccorso stradale, a cura e spese dell'aggiudicatario, dovrà avvenire:

- al di fuori della rete autostradale entro 12 (dodici) ore dalla segnalazione o entro il tempo inferiore offerto dal concorrente in sede di gara;
- all'interno della rete autostradale, tempestivamente; eventuali sanzioni e/o ulteriori spese sostenute da APM per ritardato soccorso saranno imputate all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario dovrà fornire un recapito telefonico e indirizzo e-mail attivi 7 giorni su 7, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, a cui inoltrare le richieste d'intervento.

Art. 7 - Piano di manutenzione programmata

L'aggiudicatario sarà tenuto a presentare un piano di manutenzione programmata comprendente sia le operazioni di manutenzione ordinaria che quelle di lavaggio e ingrassaggio periodico.

Tale piano dovrà essere tenuto aggiornato e sarà sottoposto periodicamente a verifica congiunta tra APM e l'aggiudicatario.

Art. 8 - Fermo macchina

I giorni di fermo macchina, dovuti a manutenzione ordinaria o straordinaria e/o altri eventi che rendano l'autocompattatore inutilizzabile, saranno comunicati da APM mezzo e-mail all'aggiudicatario. Eventuali controdeduzioni dovranno essere presentate per iscritto dall'aggiudicatario entro un termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, trascorso il quale si intende riconosciuto il periodo di fermo.

Sarà facoltà di APM considerare i giorni di fermo macchina prestazioni aggiuntive a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza contrattuale e sino al raggiungimento del numero di giorni di fermo macchina ovvero provvedere alla

detrazione del canone mensile di noleggio in ragione di un trentesimo del canone stesso per ciascun giorno di fermo a decorrere dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello di fermo.

Art. 9 - Consegna

L'aggiudicatario dovrà consegnare l'autocompattatore, con assunzione a proprio carico di tutte le spese fino all'autoparco APM, almeno 7 giorni antecedenti la data d'inizio del contratto.

Al momento della consegna, l'aggiudicatario dovrà consegnare:

- in originale o copia conforme, la carta di circolazione;
- in copia, il manuale d'uso e manutenzione dell'autotelaio redatto in italiano;
- in copia, il manuale d'uso e manutenzione dell'attrezzatura allestita, conforme al D.L. 27.01.2010 n. 17 (già Direttiva Macchine DPR 459/96);
- il piano di manutenzione programmata, di cui al precedente art. 7;
- in copia, la tassa di circolazione;
- il certificato di assicurazione;
- in copia, copia della polizza assicurativa di responsabilità civile con formula kasko, furto e incendio, eventi atmosferici e socio-politici (compresi atti vandalici e grandine) e garanzia cristalli, di cui al precedente art. 5;
- in copia, copertura della polizza assicurativa conducente di cui al precedente art. 5.

Art. 10 - Verifica

L'autocompattatore, che dovrà essere del tutto conforme alle caratteristiche minime richieste e in piena efficienza, sarà sottoposto a verifica da parte del personale APM all'atto della consegna, con redazione del relativo verbale.

Art. 11 - Riconsegna

Prima della riconsegna, verrà effettuata tra le parti in contraddittorio, la verifica di eventuali non conformità sull'autocompattatore rispetto al verbale di consegna. Qualora si riscontrino danni alla carrozzeria o simili, salvo il normale deperimento d'uso, APM provvederà alla riparazione senza che i tempi necessari alla riparazione siano considerati prosecuzione del servizio di noleggio il cui termine è tassativamente indicato al precedente art. 4.

Art. 12 - Formazione

L'aggiudicatario dovrà inoltre provvedere, a proprie cure e spese, alla formazione mediante idoneo e qualificato personale, dei lavoratori dipendenti di APM sull'uso e la manutenzione dell'automezzo, con redazione di apposito verbale.

L'attività formativa dovrà essere congrua e rispondente alle complessità d'uso dell'automezzo e quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza e specifica d'uso per prodotti simili.

Art. 13 - Sinistri

In caso di sinistro R.C., Incendio e Furto, Kasko, ecc. APM provvederà ad informare tempestivamente l'aggiudicatario e a trasmettere allo stesso un rapporto di servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data in cui è avvenuto l'evento. Il termine non è perentorio.

L'aggiudicatario provvederà ad effettuare o far effettuare, a regola d'arte, a proprie spese, tutte le riparazioni necessarie del veicolo sinistrato e ad espletare tutti gli adempimenti conseguenti, dando tempestiva informazione ad APM dello stato del sinistro.

Art. 14 - Penalità

Ove nell'esecuzione del servizio si verificano le inadempienze sottoindicate, APM si riserva di applicare le seguenti penalità:

- inosservanza del termine di consegna, di cui al precedente art. 9, una penale pari ad € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di giorni 30 (trenta), termine oltre il quale APM potrà procedere alla risoluzione contrattuale;
- inosservanza dei termini indicati in offerta per il soccorso stradale effettuato al di fuori della rete autostradale, una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora di ritardo;
- mancato soccorso stradale, oltre all'applicazione della penale di cui sopra, saranno imputate le spese sostenute da APM per l'effettuazione del servizio;
- al verificarsi di inadempienze diversa da quelle suindicate, una penale compresa tra un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) e un massimo di € 100,00 (cento/00), in ragione della loro gravità.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto di APM a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Le penalità saranno contestate, mezzo e-mail, all'aggiudicatario, al quale sarà concesso un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, APM provvederà all'applicazione della penale.

Per l'importo dovuto APM emetterà apposita fattura, che verrà compensata sul primo documento fiscale utile emesso dall'aggiudicatario.

Nel caso di gravi o ripetute inadempienze, APM avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 15 - Oneri a carico di APM

APM si impegna:

- a) a far osservare ai propri dipendenti tutte le norme di circolazione ed in particolare quelle sulla abilitazione alla guida, validità ed aggiornamento della patente;
- b) a non affidare a terzi l'autocompattatore, fatta eccezione per i propri dipendenti e/o persone non dipendenti purché autorizzati da APM, fermo restando quanto previsto al precedente punto a);
- c) a impiegare l'autocompattatore in conformità alla normale destinazione, adibendolo agli usi consentiti;
- d) ad effettuare tutte le denunce con la dovuta tempestività (furto, incendio, incidente, ecc.);
- d) a segnalare all'aggiudicatario eventuali difetti o malfunzionamenti e, se necessario, a fermare immediatamente l'autocompattatore;
- e) a non alienare, dare pegno od altrimenti distrarre l'autocompattatore locato, e comunque impedire che altri costituiscano sullo stesso diritti di ritenzione, privilegio, vincolo, ecc...

E' inoltre a carico di APM il pagamento di eventuali contravvenzioni per responsabilità del conducente in violazione a norme del Codice della Strada. L'aggiudicatario dovrà inoltrare ad APM, entro 48 (quarantotto) ore a mezzo e-mail/pec, tutte le notifiche di sanzioni pervenute alla stessa.

Art. 16 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del canone mensile avrà efficacia a partire dalla data di inizio servizio indicata nel Disciplinare di gara o successiva data di effettiva attivazione, in caso di consegna ritardata comprovata da una copia della relativa bolla o altra attestazione, debitamente compilata e controfirmata da un incaricato APM.

La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile posticipata, con decorrenza dal 1° di ogni mese (ad eccezione eventualmente della prima fattura che decorrerà dalla data di effettiva attivazione).

Ciascuna fattura emessa dall'aggiudicatario dovrà contenere il riferimento del contratto che verrà stipulato con APM nonché il riferimento al CIG assegnato.

Le fatture dovranno essere emesse:

- in applicazione del D. Lgs. 205/2017, in modalità elettronica, utilizzando il codice univoco SUBM70N;
- in applicazione del D. Lgs. 267/2017, in regime IVA Split Payment;
- al netto della ritenuta dello 0,50%, successivamente indicata.

APM effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario a 30 giorni lavorativi data fattura, con scadenza fine mese, previa verifica della regolarità della prestazione resa e acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva - DURC-; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali).

APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in presenza di irregolarità nei versamenti di contributi assistenziali e previdenziali, provvederà ad attuare il cosiddetto "intervento sostitutivo", ripartendo eventualmente le somme dovute tra gli Istituti in proporzione dei crediti dagli stessi vantati, secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 3/2012.

APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis D.P.R. n. 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate e della Riscossione (già Equitalia SpA) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, APM applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

L'importo delle prestazioni sarà liquidato tenuto conto della ritenuta dello 0,50 per cento, come riportata in fattura. Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di APM del certificato di verifica di conformità e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva -DURC-.

Art. 17 - Referente dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà indicare un proprio referente nella fase di esecuzione del contratto, al quale APM invierà tutte le comunicazioni. Di tale referente dovrà essere fornito: recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo e-mail.

Art. 18 - Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)

APM indicherà il Direttore di Esecuzione del Contratto -DEC-, al quale l'aggiudicatario invierà tutte le comunicazioni. Di tale referente fornirà recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo e-mail.

Art. 19 - Contratto

Per ogni singolo lotto, saranno redatti:

- un contratto in forma di scrittura privata, se richiesto da APM e registrato solo in caso d'uso, con spese a carico di chi ha richiesto la registrazione;
- un contratto di usufrutto oneroso di beni mobili in forma pubblica notarile, registrato con spese a carico dell'aggiudicatario.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà rendersi disponibile alla stipula del contratto nella data e nel luogo indicati da APM.

L'aggiudicatario dovrà quindi provvedere entro 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di usufrutto oneroso all'aggiornamento, presso gli uffici amministrativi di competenza, dei requisiti tecnici della carta di circolazione; dovrà inoltre provvedere, nello stesso termine, alla trasmissione ad APM, in copia, della carta di circolazione per l'iscrizione dell'automezzo all'Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di APM.

Gli oneri accessori, relativi e consequenziali saranno a totale carico dell'aggiudicatario.

Una copia originale del contratto di usufrutto oneroso registrato dovrà essere consegnata ad APM.

Al fine della stipula, l'aggiudicatario dovrà trasmettere, unitamente a quanto indicato al paragrafo 24 del Disciplinare di gara, dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante:

1. il referente del contratto nella fase di esecuzione, di cui al precedente art. 17;
2. i recapiti per l'inoltro per le richieste di intervento, di cui al precedente art. 6;
3. gli estremi dell'officina per la manutenzione e lavaggio, sanificazione e ingrassaggio dell'automezzo, di cui al precedente art. 6;
4. il firmatario del contratto di usufrutto oneroso (nominativo, data e luogo di nascita, codice fiscale), unitamente a una copia del documento d'identità, in corso di validità.

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

All'aggiudicatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo, in deroga a quanto disposto dall'art. 1406 del Codice Civile, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento dei danni.

Art. 21 - Carattere del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto nelle sue diverse articolazioni deve intendersi ad ogni effetto attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione.

L'arbitraria sospensione, mancato inizio e/o abbandono del servizio legittimerà APM a sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il risarcimento dei danni, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 22 - DUVRI

Effettuata la verifica agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima di costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dall'art. 108 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Resta inteso che l'aggiudicatario rimane pienamente e integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.